



*Ministero dell'istruzione e del merito*  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata**  
**Direzione Generale**

Piazza delle Regioni s.n.c., 85100 Potenza - Codice Ipa: m\_pi

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;
- VISTO** il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la Legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l’articolo 20, recante “*Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR*”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e i relativi allegati;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 24 ottobre 2024, n. 214, recante “*Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106*”;
- VISTO** il D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, recante “*Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*” e i relativi allegati;
- VISTO** il D.D.G. 3 novembre 2025, n. 3287, recante “*Aggregazione delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 9 ottobre 2025, n. 2939*”, che ha disposto ulteriori aggregazioni;
- VISTO** l’art. 1, comma 2, del citato D.D.G. 3 novembre 2025, n. 3287, da cui risulta che l’U.S.R. per la Basilicata è responsabile per la classe di concorso A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) per la regione Basilicata e le regioni aggregate Calabria, Campania e Puglia;
- CONSIDERATO** che, in base all’Allegato 1 al citato D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, per la classe di concorso A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti), risultano banditi n. 7 posti per la regione Basilicata, n. 46 posti per la regione Calabria, n. 69 posti per la regione Campania e n. 20 posti per la regione Puglia;
- VISTO** il provvedimento di questo Ufficio, Decreto prot. n. 32 del 30.01.2026, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice della classe di concorso A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) per la regione Basilicata e le regioni aggregate Calabria, Campania e Puglia;
- VISTI** gli atti di valutazione delle prove e dei titoli da parte della commissione giudicatrice;
- VISTO** l’art. 12, comma 1, del D.M. n. 205/2023, inerente alle modalità di compilazione delle graduatorie di merito;

Pag. 1



- VISTO** l'art. 9, comma 1, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, che prevede che ciascuna graduatoria sia *“composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali. La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale”*;
- VISTO** l'art. 2, comma 1, del Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito in Legge n. 79 del 5 giugno 2025, secondo cui *“con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso”*;
- VISTO** l'art. 9, comma 2, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, ai sensi del quale *“La graduatoria di cui al comma 1 è integrata per un triennio, a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con l'inserimento dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e comunque nel limite delle assunzioni annuali autorizzate”*;
- VISTO** l'articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, che prevede una *“riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”* e che *“la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro”*;
- TENUTO CONTO** di quanto stabilito dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, a mente del quale *“Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”*, nonché di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserve di posti e delle riserve *ex lege* da considerare nelle graduatorie di merito, in particolare, dalla Legge n. 68/1999, dal D. Lgs. n. 66/2010 e dall'art. 18, comma 4, del D. Lgs. n. 40/2017, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- TENUTO CONTO** dei titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- TENUTO CONTO** dell'art. 35, comma 5-quinquies del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d) del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, secondo cui *“le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenza e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”*;



- VISTO** l'art. 4, comma 6, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, che dispone che *“I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”*;
- VISTO** l'art. 9, comma 4, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, secondo cui *“Le graduatorie di merito, come integrate ai sensi del comma 2, sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonché secondo le modalità previste dall'articolo 35, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le classi di concorso per le quali è disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione”*;
- RITENUTO** necessario procedere, ai sensi del citato art. 9, comma 4, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, all'approvazione delle graduatorie di merito della classe di concorso A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) per la regione Basilicata e le regioni aggregate Calabria, Campania e Puglia;
- RILEVATO** che il numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) per la regione Basilicata e le regioni aggregate Calabria, Campania e Puglia è inferiore al numero dei posti messi a bando;

## DECRETA

### Art. 1

Per le ragioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, sono approvate le graduatorie di merito dei vincitori del concorso indetto ai sensi del D.M. n. 205/2023, per la classe di concorso **A023 – Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) per le regioni Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.**

Le graduatorie sono allegate al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.

### Art. 2

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla presente procedura concorsuale e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

### Art. 3

In osservanza delle disposizioni in materia di privacy, gli elenchi non contengono dati personali o sensibili relativi a riserve di posti o preferenze che concorrono alla costituzione degli stessi.

### Art. 4

Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del D.D.G. 9 ottobre 2025, n. 2939, le graduatorie sono trasmesse al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e del merito e sono pubblicate nell'albo e sul sito Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.

In osservanza delle disposizioni introdotte dal Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, le graduatorie sono altresì pubblicate in un'area ad accesso riservato ai partecipanti sulla piattaforma dedicata.

### Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, decorrenti dalla



data di pubblicazione all'albo e sul sito istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale  
[www.mim.gov.it/web/basilicata](http://www.mim.gov.it/web/basilicata).

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Anna dell'Aquila*

Documento firmato digitalmente

Allegati:

- A023\_BASILICATA\_Graduatoria di merito
- A023\_CALABRIA\_Graduatoria di merito
- A023\_CAMPANIA\_Graduatoria di merito
- A23\_PUGLIA\_Graduatoria di merito

*All'Albo e Sito Internet dell'U.S.R. per la Basilicata*

*Agli AA.TT. Potenza e Matera*

*Agli UU.SS.RR. Calabria, Campania e Puglia*